



ORDINANZA N. 23/2020

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 7/2015 del 02.04.2015 che ha approvato e resa esecutiva la disciplina afferente alle attività di rifornimento combustibili e lubrificanti alle navi e del servizio integrativo antincendio;
- VISTO** in particolare, il Capo I del superiore provvedimento rubricato "disposizioni per il rifornimento di combustibili liquidi e oli lubrificanti alle navi del Porto di Ancona a mezzo distributori fissi o mediante autobotti;
- VISTO** nello specifico, l'art. 6 del citato Capo della Ordinanza Presidenziale n. 7/2015 del 02.04.2015, disciplinante le operazioni di rifornimento alle navi a mezzo autobotti denominati "IFO 30/40" (olio combustibile fluido) ed "IF0180"S 45 (olio combustibile denso) avente punto di infiammabilità pari a 93° C;
- RITENUTO** di approntare una disciplina adeguata alla fattispecie in questione poste le caratteristiche di limitata infiammabilità dei prodotti in trattazione, così come



disciplinati dalla suddetta disposizione, prevedendo una vigilanza con finalità prevalentemente antinquinamento;

RITENUTO pertanto, che limitatamente a tale fattispecie, la vigilanza antinquinamento possa effettuarsi eventualmente anche tramite personale marittimo imbarcato sulla nave rifornita, purché adeguatamente formato ed istruito ai sensi delle previsioni di cui alla normativa ed agli atti regolamentari locali vigenti;

RITENUTO che, quanto sopra, possa essere assentito purché il personale preposto sia dotato di materiale ed attrezzature idonee ad un tempestivo intervento di limitazione e contenimento dell'inquinamento, oltre che di idoneo mezzo di comunicazione efficiente (telefono cellulare, radio VHF marino o altro) con il quale, al ricorrere di eventuali situazioni di criticità, poter dare l'allarme ovvero chiedere rinforzi sul posto;

RITENUTO di dover procedere, sulla scorta delle superiori premesse, ad un emendamento della disciplina recata nell'Ordinanza Presidenziale n. 7/2015 del 02.04.2015, limitatamente all'art 6 di cui al Capo I nella stessa;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

ART. 1

L'art. 6 del Capo I dell'Ordinanza Presidenziale n. 7/2015 del 02.04.2015 è sostituito dalla seguente disposizione:

“

Art. 6

Per le operazioni di rifornimento alle navi a mezzo autobotti dei prodotti aventi punto di infiammabilità pari o superiore a 93° C, si applicheranno le disposizioni del precedente art. 5 ad eccezione della lettera q).

Per tali operazioni, tenuto conto delle caratteristiche di limitata infiammabilità dei suddetti prodotti, deve essere prevista una vigilanza con finalità prevalentemente antinquinamento e, pertanto, da effettuarsi eventualmente anche tramite personale marittimo imbarcato sulla nave rifornita, purché adeguatamente formato ed istruito ai sensi delle previsioni di cui alla normativa ed agli atti regolamentari locali vigenti, dotato di materiale ed attrezzature idonee ad un tempestivo intervento di limitazione e contenimento dell'inquinamento quali, a titolo meramente esemplificativo, adeguata riserva di sabbia e segatura, fogli oleoassorbenti, cascame e ogni altra attrezzatura utile per la manipolazione ed impiego dei predetti materiali.

La guardia ai fuochi, o il personale eventualmente operante secondo le previsioni di cui al comma precedente, deve essere obbligatoriamente dotato di idoneo mezzo di comunicazione efficiente (telefono cellulare, radio VHF marino o altro) con il quale, al ricorrere di eventuali situazioni di criticità, poter dare l'allarme ovvero chiedere rinforzi sul posto.”



ART. 2

Manda agli Uffici della Divisione Security per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3

La predetta disposizione emendativa entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare l'Ordinanza Presidenziale n. 7/2015 del 02.04.2015, così come emendata dal presente provvedimento.

Art. 5

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle suddette attività, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Ancona, in data 09.04.2020

Il Presidente

f.to digitalmente

Rodolfo GIAMPIERI